



## Comunicato Ufficiale n.22 del 14 settembre 2023

### Stagione Sportiva 2023/2024

#### Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C. ....	2
2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti .....	2
3. Comunicazioni del Comitato Regionale .....	2
3.1. Consiglio Direttivo .....	2
3.1.1. Rinuncia società Cus Sassari al Campionato Regionale 2^ Categoria. ....	2
3.1.2. Rimodulazione gironi Campionato Regionale Juniores "Under 19" - stagione sportiva 2023 / 2024 .....	2
3.1.3. Rinuncia società ASD Ilvamaddalena 1903 Campionato Regionale Giovanissimi "Under 15" fascia A2. ....	4
3.1.4. Proroga scadenza iscrizioni Campionato Femminile di Calcio A11 - Stagione Sportiva 2023/2024.....	4
3.1.5. Proroga scadenza iscrizioni Campionato di Terza Categoria - Stagione Sportiva 2023/2024.....	4
3.2. Segreteria.....	4
3.2.1. Maturità Agonistica .....	4
3.2.2. Svincolo e revoca di tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/2024 ....	4
3.2.3. Recupero gare .....	5
3.2.4. Diritti Televisivi .....	5
3.2.5. Cessata Attività Stagione Sportiva 2023/2024 .....	5
3.2.6. Autorizzazione Tornei.....	5
3.3. Variazioni campo di gioco e orario gare .....	5
3.4. Modifiche al programma gare .....	5
3.5. Programma gare .....	6
4. Risultati Gare.....	7
5. Giustizia Sportiva .....	7
5.1. Giudice Sportivo.....	7
5.2. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale .....	9
5.3. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale .....	11

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: [crlns.sardegna01@figc.it](mailto:crlns.sardegna01@figc.it)

PEC COMITATO REGIONALE: [crlns.sardegna01@pec.it](mailto:crlns.sardegna01@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 [a.scarano@figc.it](mailto:a.scarano@figc.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 [m.frau@figc.it](mailto:m.frau@figc.it)

SEGRETERIA 070/2330813 [m.dessi@figc.it](mailto:m.dessi@figc.it)

TESSERAMENTO 070/2330817 [m.balloi@figc.it](mailto:m.balloi@figc.it)

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: [giusport.sardegna@pec.it](mailto:giusport.sardegna@pec.it)

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 [m.sulpizio@lnd.it](mailto:m.sulpizio@lnd.it)

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 [e.camedda@lnd.it](mailto:e.camedda@lnd.it)

SEGRETERIA 070/2330819 [a.devilla@figc.it](mailto:a.devilla@figc.it)

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 [a.deplano@lnd.it](mailto:a.deplano@lnd.it)

## 1. Comunicazioni della F.I.G.C.

## 2. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti

## 3. Comunicazioni del Comitato Regionale

### 3.1. Consiglio Direttivo

#### 3.1.1. Rinuncia società Cus Sassari al Campionato Regionale 2^ Categoria.

Con nota pervenuta in data 13 settembre 2023, la Società **Cus Sassari**, a causa di sopravvenuti problemi di natura organizzativa, comunica la propria rinuncia al Campionato Regionale di 2^ Categoria".

Il Consiglio Direttivo del Comitato, ha deliberato di assegnare il posto resosi vacante alla Società **Rudalza** tra le Società "**non aventi diritto**" che hanno presentato regolare domanda nei termini stabiliti.

Pertanto, il Girone "G" del Campionato in oggetto risulta così composto:

GIRONE "G"	
1	ANDREA DORIA SEDINI
2	ATLETICO SORSO
3	CALANGIANESE
4	CODARUINA
5	FLORINAS A.S.D.
6	G.S.A. LAERRU
7	MALASPINA
8	OTTAVA
9	<b>RUDALZA</b>
10	SANTA TERESA DI GALLURA
11	SORSO 1930
12	SPORTING PADULEDDA
13	TRINITA' A.S.D.
14	TZARAMONTE

#### 3.1.2. Rimodulazione gironi Campionato Regionale Juniores "Under 19" - stagione sportiva 2023 / 2024

A seguito di segnalazione e per mero errore materiale di questi uffici, non sono state inserite tra le domande di Iscrizione le sottoelencate società al Campionato indicato: **Castelsardo, Oschirese e Verde Isola**; inoltre, con comunicazione inviata alla Segreteria del Comitato, le Società **Accademia Dolianova, Atletico FC Sanluri, Corراس Junior Oliena, San Marco Cabras e Sassari Calcio Latte Dolce**, comunicavano la propria rinuncia al Campionato in oggetto;

Il Consiglio Direttivo, preso in esame le richieste delle Società interessate, delibera:

di inserire nel girone "**A**" la Società **Verde Isola**, nel girone "**B**" la Società **Asseminese**, nel girone "**C**" le Società **Abbasanta e Ghilarza Calcio**, nel girone "**D**" la Società **Ovodda**, nel girone "**E**" le Società **Castelsardo e Ozierese 1926**, e infine nel girone "**F**" la Società **Oschirese**:

Pertanto, qui di seguito vengono riportati per completezza tutti i **SEI** gironi del Campionato in oggetto con le modifiche apportate nei gironi "**A-B-C- E ed F**" del Campionato in oggetto:

	<b>Girone "A"</b>	<b>Girone "B"</b>	<b>Girone "C"</b>
1	A.C. CORTGOGHIANA	<b>ASSEMINESE</b>	<b>ABBASANTA</b>
2	ANTIOCHENSE CALASETTA	ATLETICO CAGLIARI	ALES
3	CALCIO DECIMOPUTZU	CASTIADAS 1973	ARBOREA
4	CALCIO PIRRI	CITTA' DI SELARGIUS 1991	FRECCIA PARTE MONTIS
5	CARBONIA CALCIO	CUS CAGLIARI	FULGOR SENORBI'
6	DECIMO 07	LA SALLE	<b>GHILARZA CALCIO</b>
7	FERMASSENTI S. GIOVANNI	MONASTIR KOSMOTO	GUSPINI CALCIO
8	FERRINI	POL. SAN GIORGIO DONORI	ORROLESE CALCIO
9	FRASSINETTI ELMAS VILLASOR	QUARTU 2000	SAMUGHEO
10	GIALETO 1909	SANT'ELENA QCU	SENBORBI'
11	IGLESIAS CALCIO	SELARGIUS CALCIO	SIMBA
12	JUNIOR CLUB NURAMINIS	SU PLANU CALCIO 1985	TERRALBA FRANCESCO BELLU
13	PGS AUDAX CAPOTERRA	U.S. SETTIMO 1967	THARROS
14	PULA	USSANA CALCIO	VILLACIDRESE CALCIO
15	<b>VERDE ISOLA</b>	VECCHIO BORGO S.ELIA	
16	VILLAMASSARGIA	VILLASIMIUS	

	<b>Girone "D"</b>	<b>Girone "E"</b>	<b>Girone "F"</b>
1	BARISARDO	ALGHERO	ACADEMY PORTO ROTONDO
2	BAUNESE	<b>ATLETICO URI (fuori classifica)</b>	ARZACHENA ACADEMY
3	CALCIO TORTOLI'	BOSA	ATLETICO BONO
4	CANNONAU JERZU PICCHI	CAMPANEDDA	BITTESE
5	CARDEDU	<b>CASTELSARDO</b>	BUDDUSO'
6	<b>C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA (fuori classifica)</b>	COGHINAS CALCIO	F.B.C. CALANGIANUS 1905
7	DORGALESE	ITTIRI SPRINT	FANUM OROSEI
8	FONNI	LANTERI SS	ILVAMADDALENA 1903
9	NUORESE CALCIO 1930	LI PUNTI CALCIO	LUOGOSANTO
10	<b>OVODDA</b>	<b>OZIERESE 1926</b>	<b>OSCHIRESE</b>
11	TALORO GAVOI	POLISPORTIVA OSSESE	PATTADA
12	TERTENIA	PORTOTORRES	<b>POL. CALCIO BUDONI (fuori classifica)</b>
13	TUTTAVISTA GALTELLI'	SAN PAOLO APOSTOLO SS	SAN TEODORO-PORTO ROTONDO
14	ULASSAI	USINESE	SINISCOLA MONTALBO
15	VILLAGRANDE		U.S. TEMPIO

### 3.1.3. Rinuncia società ASD Ilvamaddalena 1903 Campionato Regionale Giovanissimi "Under 15" fascia A2.

Con nota pervenuta in data 14 settembre 2023, la Società ASD Ilvamaddalena 1903 , a causa di sopravvenuti problemi di natura organizzativa, comunica la propria rinuncia al Campionato Regionale Giovanissimi "Under 15".

Il Consiglio Direttivo del Comitato, ha deliberato di assegnare il posto resosi vacante alla Società **Marco Cullurgioni** tra le Società "**non aventi diritto**" che hanno presentato regolare domanda nei termini stabiliti. Inoltre, vista la richiesta della Società Tanca Marchesa di essere inserita dal girone "A" al girone "B", si riportano aggiornati i Gironi "A" e "B" del Campionato in oggetto:

GIRONE "A"		GIRONE "B"	
1	AIRONE MANDAS	1	ARZACHENA ACADEMY
2	ANTAS CALCIO	2	CALCIO TORTOLI'
3	ASSEMINI CALCIO	3	CALMEDIA BOSA
4	ASTRA CARBONIA	4	CITTA' DI ITTIRI CALCIO
5	ATLETICO FC SANLURI	5	CIVITAS TEMPIO
6	CUS CAGLIARI A.S.D.	6	DORGALESE A.S.D.
7	DECIMO 07	7	LANTERI SASSARI
8	EFFECIFERRINI	8	NETTUNO
9	FERMASSENTI S.GIOVANNI	9	<b>OLBIA 1905 (fuori classifica)</b>
10	GUSPINI CALCIO	10	OLIENA CALCIO
11	IGLESIAS CALCIO	11	ORISTANESE CALCIO
12	LA SALLE CALCIO	12	OZIERESE 1926
13	<b>MARCO CULLURGIONI</b>	13	PIZZINOS
14	OMEGA CALCIO	14	<b>TANCA MARCHESA</b>
15	PIRRI	15	TALORO GAVOI
16	SESTU	16	<b>TORRES ( fuori classifica)</b>

### 3.1.4. Proroga scadenza iscrizioni Campionato Femminile di Calcio A11 - Stagione Sportiva 2023/2024

Il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna ha deliberato la proroga a **Venerdì 29 Settembre 2023**, per la trasmissione delle domande di iscrizione al Campionato Femminile di Calcio A11, per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

### 3.1.5. Proroga scadenza iscrizioni Campionato di Terza Categoria - Stagione Sportiva 2023/2024

Il Consiglio Direttivo del C.R. Sardegna ha deliberato la proroga a **Venerdì 29 Settembre 2023**, per la trasmissione delle domande di iscrizione al Campionato di Terza Categoria, per la corrente Stagione Sportiva 2023/2024.

## 3.2.Segreteria

### 3.2.1. Maturità Agonistica

Si rende noto che i calciatori appartenenti alle sotto elencate Società sono autorizzati all'attività agonistica con decorrenza:

Decorrenza	Società Appartenenza	Nome/i Atleta/i
<b>14.09.2023</b>	SAN VITO	GARAU ANDREA – MELONI THOMAS

### 3.2.2. Svincolo e revoca di tesseramento del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2023/2024

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta pervenuta del calciatore giovane Meloni Michael, nato il 13/06/2008 e tesserato a favore della Società A.S.D. Pirri;

- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di matricola “**2441990**” emesso dalla Delegazione Provinciale di Cagliari;

dispone la revoca di tesseramento in base al regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2023 / 2024).

Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna;

- esaminata la rituale richiesta pervenuta del calciatore giovane Campus Lorenzo, nato il 01/07/2010 e tesserato a favore della Società Torres SRL di Sassari;
- preso atto del parere favorevole della Società di appartenenza, e del tesseramento con numero di matricola “**3643433**” emesso dalla Delegazione Provinciale di Sassari;

dispone la revoca di tesseramento in base al regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (stagione sportiva 2023 / 2024).

### 3.2.3. Recupero gare

Le gare di Campionato inserite in Calendario e non regolarmente concluse per cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’articolo **56 delle NOIF**, dovranno essere recuperate, con le modalità fissate dalla Segreteria di questo Comitato Regionale, entro e non oltre il “Terzo Mercoledì” successivo alla ufficializzazione e ratifica del rinvio pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

### 3.2.4. Diritti Televisivi

Si ricorda a tutte le Società affiliate, **che è fatto assoluto divieto, pena deferimento della stessa**, la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati Regionali e Provinciali, senza le necessarie autorizzazioni, così come riportato nelle Circolari n° 6 e 7 della LND del 1° Luglio 2023.

### 3.2.5. Cessata Attività Stagione Sportiva 2023/2024

La seguente società:

Matricola	Denominazione	Comune Residenza	Campionato – Attività
952064	A.S.D. SPORTING URI	URI	CALCIO A 11 MASCHILE

ha cessato l’attività riportata nella colonna denominata “**Campionato–Attività**” **eppertanto è da ritenersi inattiva.**

### 3.2.6. Autorizzazione Tornei

È autorizzato il Torneo Provinciale denominato “**Torneo Cosmosassari**”, organizzato dalla Società Cosmosassari e riservato alle Categorie “Esordienti Misti, Pulcini Misti e Primi Calci”, che avrà svolgimento presso l’impianto sportivo “Li Punti” di Sassari, il 7 ottobre 2023.

L’organizzazione del Torneo viene demandata alla Delegazione Provinciale di Sassari.

## 3.3. Variazioni campo di gioco e orario gare

### CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

- **POL. POSADA:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la Società a margine, disputerà le gare casalinghe sul campo Comunale “**Tonino Cossu**” di **Torpè**.

### CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **PGS PLOAGHE 1994:** a rettifica di quanto precedentemente pubblicato, la Società a margine, disputerà le gare casalinghe sul campo Comunale “**Francolino Arca**” di **Osilo**.

## 3.4. Modifiche al programma gare

### CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

- **Gara Polisportiva Ossese / Taloro Gavoi del 17.09.2023:** la gara a margine, per accordo fra le Società, verrà disputata alle ore **17:00**.

## CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA

- **Gara Ulassai / Vecchio Borgo S.Elia del 24.09.2023:** la gara a margine, causa l'indisponibilità del campo dichiarato, verrà disputata sul campo Comunale di "Perdasdefogu".

## 3.5. Programma gare

### ECCELLENZA

#### GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BARISARDO	CARBONIA CALCIO	A	17/09/2023 16:00	239 COMUNALE CIRCILLAI	BARI SARDO CIRCILLAI E.A.	VIA LEONARDO LOC. CIRCILLAI
F.B.C. CALANGIANUS 1905	ILVAMADDALENA 1903	A	17/09/2023 16:00	344 SIGNORA CHIARA	CALANGIANUS E.A.	CAMPO SPORTIVO
IGLESIAS CALCIO	SANT ELENA Q.C.U.	A	17/09/2023 16:00	70 MONTEPONI	IGLESIAS	VIA VALVERDE
POLISPORTIVA OSSESE	TALORO GAVOI	A	17/09/2023 17:00	372 COMUNALE DI OSSI WALTER FRAU	OSSI RIONE "SOS PIANOS" E.A.	VIA DON PIETRO DEMARTIS
SAN TEODORO-PORTO ROTONDO	GHILARZA CALCIO	A	17/09/2023 16:00	289 COMUNALE S.TEODORO	SAN TEODORO	VIA DONAT CATTIN
THARROS	LI PUNTI CALCIO	A	17/09/2023 16:00	452 STADIO THARROS	ORISTANO	VIA CONSOLINI 22
VILLACIDRESE CALCIO	BOSA	A	17/09/2023 16:00	517 STADIO VILLACIDRO E.N.	VILLACIDRO VIA CHIESA	VIA PARROCCHIA
VILLASIMIUS	FERRINI	A	17/09/2023 16:00	535 COMUNALE IS CASAS	VILLASIMIUS IS CASAS	VIA DELLO STADIO, LOC.IS CASAS

### COPPA ITALIA PROMOZIONE

#### GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ASD CALCIO LANUSEI 1987	IDOLO	R	17/09/2023 17:30	261 COMUNALE LIXIUS	LANUSEI LIXIUS	CIRCONVALAZIONE A VALLE
BAUNESE	CALCIO TORTOLI	R	17/09/2023 17:30	240 COMUNALE BAUNEI PLANEDDA	BAUNEI PLANEDDA E.A.	LOC. PLANEDDA BAUNEI-TRIEI
LANTERI SASSARI A.S.D.	STINTINO	R	17/09/2023 17:30	760 BEATA VERGINE DI POMPEI	SASSARI E.A.	VIA TORRALBA 7, PROL.V.MANZONI
SANTA GIUSTA CALCIO	ABBASANTA	R	17/09/2023 17:30	206 COMUNALE S.GIUSTA E.A.	SANTA GIUSTA	S.P. S.GIUSTA-PALMAS ARBOREA
TERRALBA FRANCESCO BELLU	ARBOREA	R	17/09/2023 17:30	539 STADIO NARBONIS TERRALBA E.N.	TERRALBA	ZONA NARBONIS
USINESE	CAMPANEDDA	R	17/09/2023 17:30	412 COMUNALE USINI P.SAU	USINI E.A.	VIA SAN GIORGIO
VILLAMASSARGIA	VERDE ISOLA	R	17/09/2023 17:30	151 COM.VILLAMASSARGIA "A. ORRU"	VILLAMASSARGIA	VIA DELLO SPORT

#### GIRONE T - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BONORVA 1960	MACOMERERE CALCIO	A	17/09/2023 17:30	336 COMUNALE CHICCHITO CHESSA	BONORVA	VIA CAV. VITT.VENETO
CUS CAGLIARI A.S.D.	ATLETICO CAGLIARI	A	17/09/2023 17:30	12 SA DUCHESSA NÂ*1	CAGLIARI	VIA IS MIRRIONIS
GUSPINI CALCIO	GONNOSFANADIGA	A	17/09/2023 17:30	68 STADIO COMUNALE GUSPINI	GUSPINI	S.S. 126 KM.1
LUOGOSANTO	PORTO CERVO	A	17/09/2023 17:30	504 COMUNALE LUIGI LACU	LUOGOSANTO E.A.	S.S.LUOGOSANTO-ARZACHENA KM1
MONASTIR KOSMOTO	GIALETO 1909	A	17/09/2023 17:30	77 COMUNALE MONASTIR	MONASTIR	VIA GRAZIA DELEDDA SNC
NUORESE CALCIO 1930	FONNI CALCIO	A	17/09/2023 17:30	233 COMUNALE FROGHERI (QUADRIVIO)	NUORO	VIA AOSTA
PORTO TORRES	SENNORI	A	17/09/2023 17:30	424 STADIO COMUNALE PORTOTORRES	PORTO TORRES	P.CAGLIARI 1970 (V.D.VIGNE)
SELARGIUS	VECCHIO BORGO S.ELIA	A	17/09/2023 17:30	121 COMUNALE VIRGILIO PORCU 1	SELARGIUS	VIA DELLA RESISTENZA (V.LUSSU)
SINISCOLA MONTALBO	TUTTAVISTA GALTELLI	A	17/09/2023 17:30	294 GHIRTALA NÂ*1	SINISCOLA E.A. STATALE 125	VIA SARDEGNA,(SS.125)KM 259,70

## 4. Risultati Gare

### ECCELLENZA

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BOSA	- BARISARDO	1 - 2
FERRINI	- SAN TEODORO-PORTO ROTONDO	2 - 1
GHILARZA CALCIO	- F.B.C. CALANGIANUS 1905	2 - 0
ILVAMADDALENA 1903	- POLISPORTIVA OSSESE	1 - 0
LI PUNTI CALCIO	- VILLASIMIUS	5 - 3
SANT ELENA Q.C.U.	- THARROS	1 - 0
TALORO GAVOI	- VILLACIDRESE CALCIO	2 - 0
U.S. TEMPIO S.S.D.R.L.	- IGLESIAS CALCIO	1 - 0

### COPPA ITALIA PROMOZIONE

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Accoppiamenti – gare di andata		
ABBASANTA	- SANTA GIUSTA CALCIO	1 - 5
ARBOREA	- TERRALBA FRANCESCO BELLU	1 - 0
CALCIO TORTOLI	- BAUNESE	5 - 2
(1) CAMPANEDDA	- USINESE	0 - 0
IDOLO	- ASD CALCIO LANUSEI 1987	4 - 0
(1) STINTINO	- LANTERI SASSARI A.S.D.	VDGS
VERDE ISOLA	- VILLAMASSARGIA	0 - 0

(1) - disputata il 09/09/2023

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

Triangolari – seconda giornata		
ALGHERO	- PORTO TORRES	2 - 0
ATLETICO CAGLIARI	- CALCIO PIRRI A.S.D.	0 - 0
FONNI CALCIO	- OVODDA	1 - 1
GIALETO 1909	- ORROLESE A.S.D.	1 - 1
GONNOSFANADIGA	- ARBUS CALCIO	0 - 1
MACOMERESE CALCIO	- POZZOMAGGIORE	1 - 2
PORTO CERVO	- COGHINAS CALCIO	0 - 3
TUTTAVISTA GALTELLI	- POSADA	1 - 1
(1) VECCHIO BORGO S.ELIA	- CASTIADAS 1973	RINV

(1) - da disputare il 14/09/2023

## 5. Giustizia Sportiva

### 5.1. Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 13 settembre 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

#### GARE DEL 10/ 9/2023

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BITEGA HALIFA

(BARISARDO)

# GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

## GARE DEL 9/ 9/2023 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### gara del 9/ 9/2023 STINTINO - LANTERI SASSARI A.S.D.

Il Giudice Sportivo, visti gli atti ufficiali della gara in epigrafe, rilevata la necessità di esperire ulteriori accertamenti, soprassedie ad ogni decisione in merito all'omologazione della stessa.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

TEDDE LUCA (USINESE)

Per aver rivolto una frase irrispettosa al direttore di gara.

(sanzione minima, esclusa la sussistenza nell'ispecie di attenuanti, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett.a del Codice di Giustizia Sportiva).

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRIZZI ANGELO (LANTERI SASSARI A.S.D.)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DELRIO ALESSIO (CAMPANEDDA)	MONTI MATTIA (CAMPANEDDA)
VALENTI GIUSEPPE (CAMPANEDDA)	DELOGU DANIELE MICHELE (LANTERI SASSARI A.S.D.)
NIEDDU TOMASO (LANTERI SASSARI A.S.D.)	GUELI NICOLO (STINTINO)
LOBINO FRANCESCO (STINTINO)	DORO GIANFRANCO (USINESE)
LUIU CRISTIAN (USINESE)	TEDDE LUCA (USINESE)

## GARE DEL 10/ 9/2023

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA**

MURA GIOVANNINO (ABBASANTA) 4 gare

Per aver rivolto una frase irrispettosa all'assistente Ufficiale n°1 (sanzione minima, esclusa la sussistenza nell'ispecie di attenuanti, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett.a del Codice di Giustizia Sportiva).

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

MILIA LUCA (COGHINAS CALCIO)

Per aver rivolto una frase irrispettosa al direttore di gara.

(sanzione minima, esclusa la sussistenza nell'ispecie di attenuanti, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett.a del Codice di Giustizia Sportiva)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

SOUMAHORO CHRIS ELISEE (ASD CALCIO LANUSEI 1987)	RUGGIERO FEDERICO (GIALETO 1909)
MILIA MICHEL (VERDE ISOLA)	MELIS NICOLO (VILLAMASSARGIA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CABIDDU PAOLO (CALCIO PIRRI A.S.D.)	SERIO LUCAS MARIANO (ORROLESE A.S.D.)
-------------------------------------	---------------------------------------

##### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

MARCIS FRANCESCO (ABBASANTA)	MURRU FILIPPO (ABBASANTA)
PORCU SALVATORE (ABBASANTA)	MULA GIUSEPPE (ALGHERO)
ATZENI MARCO (ARBOREA)	GRINBAUM ALEJO GONZALO (ARBOREA)
NAVA GALLARDO PABLO (ARBOREA)	ULLASCI FRANCESCO (ARBOREA)
ATZORI FEDERICO (ATLETICO CAGLIARI)	MONNI MARCO (ATLETICO CAGLIARI)
PINNA MATTIA (ATLETICO CAGLIARI)	COMIDA MICHELE (BAUNESE)
MELONI FRANCESCO (CALCIO PIRRI A.S.D.)	PANDORI MATTEO (CALCIO PIRRI A.S.D.)

RUIU FABIO	(COGHINAS CALCIO)	COCCO GIUSEPPE	(FONNI CALCIO)
ELIAS MATTIA	(FONNI CALCIO)	MURROCU LUCA	(FONNI CALCIO)
CABONI DAVIDE	(GIALETO 1909)	FARCI NICOLA	(GIALETO 1909)
PERINOZZI VALENTINO	(GIALETO 1909)	PIA LORENZO	(GIALETO 1909)
MURGIA EDOARDO	(GONNOSFANADIGA)	TIDDIA ALBERTO	(GONNOSFANADIGA)
ARRAS GIUSEPPE	(IDOLO)	LAURIA FABIO	(MACOMERESE CALCIO)
CASTI CLAUDIO	(ORROLESE A.S.D.)	MURA MATTEO	(ORROLESE A.S.D.)
MURA MICHELE	(ORROLESE A.S.D.)	FRAU WALTER	(OVODDA)
SERIO MICHELE	(PORTO CERVO)	FOIS MARCO	(PORTO TORRES)
MOGNATO ALESSIO	(PORTO TORRES)	PISTIDDA GABRIELE	(PORTO TORRES)
LEONI ALESSANDRO	(POZZOMAGGIORE)	IESU ANDREA RENZO	(SANTA GIUSTA CALCIO)
LACONI CRISTIAN	(SANTA GIUSTA CALCIO)	TUVERI MICHELE	(SANTA GIUSTA CALCIO)
ARAMU MARCO	(TERRALBA FRANCESCO BELLU)	DIANA FRANCESCO	(TERRALBA FRANCESCO BELLU)
NAPOLI ANDREA	(VERDE ISOLA)	LOI LORENZO	(VILLAMASSARGIA)
NIANG SERIGNE	(VILLAMASSARGIA)		

## 5.2.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### **MOTIVI – udienza del 11.09.2023 – riferimento Dispositivo di cui al C.U. n° 20**

**Reclamo ex art. 34, comma 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposto da:  
- S.S. Villacidrese Calcio;  
avverso decisioni del C.R. Sardegna LND di cui al C.U. n° 8 del 08.08.2023**

- visto il reclamo con il quale la società Villacidrese Calcio ha impugnato la decisione del Comitato Regionale Sardegna pubblicata al punto 3.1.7 del C.U. n. 8 del 8.8.2023 con la quale è stata ripescata nel campionato regionale allievi under 17 fascia A1 2023/2024 la società Oliena Calcio in luogo della reclamante;
- rilevato che essa lamenta la violazione dei criteri di ripescaggio stabiliti dal Comitato Regionale stesso pubblicati in allegato al C.U. n. 45 del 17.11.2022 che ha precisato come i ripescaggi sarebbero stati effettuati *“secondo criteri di appartenenza geografica ... tenendo conto della posizione in classifica maturata al termine del Campionato Regionale 2022/2023, che costituirà graduatoria di ripescaggio”*;
- rilevato che a sostegno del reclamo sono stati evidenziati i seguenti elementi: - che il criterio della appartenenza geografica doveva ritenersi a favore della Villacidrese in quanto la società esclusa dal campionato allievi under 17 fascia A1 era La Palma Calcio con sede in Cagliari, luogo ben più prossimo a Villacidro che ad Oliena; - che pure il criterio della posizione in classifica risultava a favore della Villacidrese classificatasi terza in classifica nel proprio girone della fascia A2 con 61 punti mentre la società Oliena Calcio, che apparteneva ad altro girone della fascia A2 si era classificata pure terza ma con soli 45 punti; - che non era noto ed anche arbitrario il criterio del *‘punteggio superiore’* indicato dal Comitato nel provvedimento impugnato per ritenere legittimata al ripescaggio la società Oliena Calcio;
- rilevato che su tali premesse la reclamante ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con affermazione del proprio diritto al ripescaggio nella fascia A1;
- rilevato che con ordinanza resa all’udienza del 4.9.2023 è stato disposto il rinnovo dell’avviso di fissazione di udienza, affetto da nullità per le ragioni esposte nella predetta ordinanza e sono anche stati abbreviati i termini di comparizione ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.g.s. stante l’imminente avvio del campionato e che all’esito si è costituito in giudizio il Comitato Regionale, mentre è rimasta contumace la società Oliena Calcio;
- rilevato che il Comitato ha chiesto il rigetto del reclamo evidenziando la correttezza del proprio operato all’esito della formazione dei due gironi della fascia A1 secondo criteri di appartenenza geografica delle società aventi diritto (in pratica il girone A composto da squadre del sud Sardegna e il girone B da squadre del nord Sardegna) e secondo i criteri stabiliti dal C.U. n. 18 del 25.7.2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

\* \* \*

- ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della società Oliena Calcio, ritualmente avvisata.

Sempre preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità del reclamo e la competenza di questo Tribunale Federale – non contestata da alcuna delle parti - ai sensi degli artt. 47, 49 e 79 c.g.s. in forza dei quali i soggetti dell'ordinamento federale e segnatamente le società hanno diritto di agire davanti agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo, mentre la competenza del Tribunale federale si estende a tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo per i quali non sia stato investito della controversia il Giudice Sportivo.

Nel merito il reclamo è infondato in quanto all'esito dell'istruttoria documentale risulta la legittimità dell'operato del Comitato Regionale ed il rispetto dei criteri per il ripescaggio stabiliti da esso medesimo e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale, mentre non colgono nel segno le censure mosse dalla Villacidrese.

Sul punto si devono svolgere le seguenti considerazioni:

a) il Comitato Regionale è l'organo deputato dall'ordinamento sportivo alla organizzazione del campionato regionale Allievi under 17 fascia A1 e soltanto ad esso spetta la composizione degli eventuali gironi, talvolta - come nella specie - necessari in relazione al numero delle squadre partecipanti e alle caratteristiche territoriali della Regione;

b) tali gironi devono in primo luogo e necessariamente essere composti dalle società aventi diritto alla partecipazione nella fascia A1, ossia le società classificate dal primo al dodicesimo posto nel campionato fascia A1 2022/2023 oltre alle società classificate prima e seconda nei gironi della fascia A2 2022/2023;

c) dovendosi poi sostituire la società La Palma Calcio, in quanto per essa risulta integrata una causa di esclusione, il Comitato ha proceduto a verificare la posizione delle società non aventi diritto che avevano proposto tempestiva domanda di ripescaggio e per ciò che qui rileva risulta che sia la Villacidrese, sia la Oliena Calcio si fossero classificate al terzo posto nel rispettivo girone della fascia A2;

d) a fronte della medesima posizione in classifica nei rispettivi gironi - criterio questo espressamente e preventivamente stabilito dal Comitato per compiere le proprie valutazioni (cfr. C.U. n. 45 del 17.11.2022) - mentre sarebbe del tutto arbitrario effettuare un confronto tra le società in relazione ai punti concretamente riportati in classifica nel proprio girone attesa la diversa composizione di ciascun girone (l'uno con più squadre e quindi più partite), come pretende la reclamante, si è proceduto ad applicare i criteri sempre espressamente e preventivamente stabiliti dal S.G.S. a livello nazionale con il C.U. n. 18 del 25.7.2022 recante i *"criteri di ammissione ai Campionati Regionali Under 17 e Under 15" per la stagione sportiva 2023/2024* in forza dei quali si deve procedere all'assegnazione di punteggi per singole voci specificamente individuate;

e) facendo applicazione dei suddetti criteri numerici, come risulta dalla tabella di calcolo allegata dal Comitato, risulta che la Oliena Calcio abbia un punteggio maggiore della Villacidrese (in particolare in quanto, a differenza della Villacidrese, partecipa utilmente anche ai campionati Esordienti, Pulcini e Piccoli Amici, fondamentali per la crescita e il mantenimento del movimento calcistico) e che, pertanto, essa abbia diritto ad essere ripescata;

f) il criterio della appartenenza geografica, invece, anch'esso rilevante, in primo luogo deve essere considerato recessivo rispetto alle risultanze della classifica e dei criteri oggettivi stabiliti dal S.G.S. ed in secondo luogo non può essere interpretato come vorrebbe la reclamante, ossia secondo un criterio di vicinanza geografica della sede della società esclusa con la sede della società non avente diritto che domanda il ripescaggio, bensì ha un suo rilievo soltanto in caso di parità dei criteri oggettivi ed in ogni caso esso va interpretato nel senso che il Comitato debba procedere alla formazione dei gironi secondo criteri che contemperino l'uguale numero di società facenti parte di ciascun girone e la comodità logistica delle società aventi diritto e soltanto dopo aver abbozzato in tal modo i gironi esso debba valutare su base geografica la posizione delle società non aventi diritto: in concreto dall'esame della formazione dei due gironi della fascia A1 per la stagione sportiva 2023/2024 emerge il pieno rispetto di detti criteri in quanto le società aventi diritto sono state collocate in ciascun girone secondo l'appartenenza geografica (sud e nord Sardegna con collocazione delle società ogliastrine nel girone A del sud Sardegna atteso che l'Ogliastra è regione geografica meglio collegata al sud che al nord Sardegna in forza della qualità delle strade – cfr. C.U. n. 8 del 8.8.2023) e poiché utilizzando detto criterio il girone B risultava composto da 13 squadre in luogo delle 14 del girone A, risulta a favore dell'Oliena Calcio anche detto criterio in quanto essa poteva essere utilmente collocata proprio nel girone B composto da squadre del centro-nord Sardegna. Ad ogni modo non è sindacabile da una società 'non avente diritto' e che chiede il ripescaggio la collocazione nei gironi delle società aventi diritto.

Non si deve provvedere sulle spese per non aver svolto le controparti attività processuale con l'assistenza del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale a livello territoriale,

- rigetta il reclamo proposto dalla Villacidrese, disponendo l'incameramento del contributo;
- nulla sulle spese.

### 5.3.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**MOTIVI – udienza del 11.09.2023 – riferimento Dispositivo di cui al C.U. n° 20**

**Reclamo proposto da: Pol. Supramonte**

**Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 82 della Delegazione LND di Nuoro del 08.06.2023**

**Gara: "Supramonte – Folgore Polisportiva" del 30.05.2023**

**Competizione: Coppa Giovanissimi Under 15 Provinciali**

- vista la propria decisione in data 3.7.2023;

- rilevato che con essa era stato affermato quanto segue in relazione alla posizione di Salis Antonello e Zizi Giuseppe:

*" La Polisportiva Supramonte Orgosolo ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Nuoro pubblicata nel C.U. n. 82 del 8.6.2023 e relativa alla gara della coppa giovanissimi under 15 provinciali, Supramonte – Folgore Mamoiada disputata in data 30.5.2023 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni sportive: ... - all'allenatore Zizi Giuseppe e al dirigente Salis Antonello la sanzione della squalifica fino al 30.6.2024 per grave violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità sia per non essere prontamente intervenuti a difesa dell'arbitro aggredito, sia per condotte ingiuriose e irrispettose proferite nei confronti della classe arbitrale ... Ciò premesso, sentito all'udienza del 3.7.2023 l'avv. Pirisi per i reclamanti il quale conferma le conclusioni di cui al reclamo, la Corte osserva quanto segue ... 4) Quanto, infine, alla posizione dell'allenatore Zizi e del dirigente accompagnatore Salis si ritiene, ai fini di una completa valutazione delle condotte da essi poste in essere, che sia necessario svolgere accertamenti istruttori su quanto avvenuto all'interno degli spogliatoi e sulla condotta posta in essere dai predetti dirigenti in quel frangente, in quanto risulta essere intervenuto in soccorso all'arbitro un tesserato AIA allo stato non identificato al quale sarebbe stato impedito di raggiungere immediatamente il direttore di gara in evidente stato di difficoltà e che sarebbe stato destinatario di insulti in quanto rappresentante della classe arbitrale"; P.Q.M. la Corte, non definitivamente, pronunciando: ... 4) in relazione alle posizioni di Zizi Giuseppe e Salis Antonello, visto l'art. 50, comma 3, c.g.s. incarica la Procura Federale di svolgere i seguenti specifici accertamenti: a) individui il tesserato AIA di cui si fa menzione nel referto arbitrale e accerti ragioni, modalità e caratteristiche del proprio intervento negli spogliatoi al termine della gara; b) accerti le condotte materiali e verbali tenute dai predetti Zizi e Salis all'interno degli spogliatoi con particolare riferimento al comportamento tenuto nei confronti del tesserato AIA intervenuto";*

- preso atto che sono pervenuti gli atti di indagine svolti dalla Procura Federale;

- sentito l'avv. Pirisi per la reclamante il quale, dopo aver illustrato il reclamo ed affermato che lo Zizi conoscesse personalmente l'associato AIA intervenuto negli spogliatoi per ragioni extra calcistiche, ha concluso per una riduzione della sanzione inflitta al Salis e per l'annullamento della sanzione inflitta allo Zizi;

- ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

a) dagli atti di causa – referto arbitrale e risultanze delle indagini della Procura Federale – risulta inequivocabilmente che il dirigente accompagnatore e l'allenatore della Supramonte Orgosolo non siano intervenuti a protezione dell'arbitro una volta che esso è stato attinto dal pugno allo stomaco e dallo sputo da parte del Devias, nonché accerchiato dalla generalità dei giocatori della squadra ospitante e ciò nemmeno dopo che l'arbitro si è recato presso la panchina, luogo nel quale ha, invero, ricevuto da parte del Salis una frase sarcastica e inopportuna (*grazie per aver rovinato la partita*). Entrambi i dirigenti anche in quel contesto hanno omesso di intervenire consentendo in modo gravemente irresponsabile che l'arbitro guadagnasse senza scorta gli spogliatoi tanto che in quel frangente è stato attinto da un calcio da tergo da un giocatore

che si è successivamente accertato essere il Devias. Tale comportamento omissivo è del tutto inaccettabile nell'ambito del S.G.S. in cui è fondamentale che i dirigenti improntino ai principi di lealtà e probità e di rispetto delle regole non solo il proprio comportamento ma soprattutto quello dei propri calciatori, tutti minorenni come d'altronde l'arbitro stesso;

b) sul punto occorre precisare – in quanto su questo la reclamante pare fare confusione – che non è in contestazione un inesistente obbligo giuridico dei dirigenti di evitare una improvvisa condotta violenta posta in essere da un proprio calciatore nei confronti del direttore di gara (nella specie il pugno sferrato dal Devias) bensì la violazione dell'obbligo giuridico di intervenire prontamente in difesa e a protezione del direttore di gara una volta che lo stesso è stato accerchiato dalla generalità dei calciatori ed ancor più quando questi si è diretto verso le panchine, nonché per curare nell'immediatezza che i giocatori espulsi uscissero dal terreno di gioco invece di continuare a cercare il contatto fisico e verbale con il direttore di gara: in conseguenza del grave comportamento omissivo dei dirigenti l'arbitro è stato attinto, infatti, sia da uno sputo, sia da un calcio da tergo oltre ad essere destinatario di svariate ingiurie e minacce. Sostenere, come invece fa la reclamante, che i dirigenti non potessero intervenire in quanto ad essi è vietato dal regolamento entrare nel terreno di gioco senza la previa autorizzazione arbitrale è argomentazione temeraria in quanto ignora che il rispetto formale di una mera regola di gioco non può comportare la violazione delle norme civili e penali che reprimono le condotte violente e che fondano la responsabilità non solo degli autori materiali del fatto ma anche dei soggetti responsabili dei comportamenti posti in essere dalle persone loro affidate (il dirigente e l'allenatore della squadra hanno un obbligo giuridico di evitare le condotte dannose degli atleti minorenni loro affidati quando è in loro potere evitarle);

c) ciò posto, il comportamento dei predetti Salis e Zizi è stato colpevolmente omissivo, scorretto ed ingiurioso anche negli spogliatoi sia nei confronti del direttore di gara, sia nei confronti dell'associato AIA presente in tribuna ed intervenuto negli spogliatoi proprio per prestare al direttore di gara quell'assistenza e quel conforto che gli avrebbero dovuto prestare proprio i dirigenti della società ospitante. Infatti, oltre a quanto percepito dal direttore di gara che era chiuso nel proprio spogliatoio (il quale ha riferito in particolare come subisse continui colpi alla porta dello spogliatoio e al vetro del bagno da parte dei calciatori della Supramonte con svariati e gravissimi insulti e minacce, elementi, questi, sia idonei ad amplificare il senso di ansia e di insicurezza dell'arbitro, sia ad ulteriormente evidenziare il comportamento omissivo dei dirigenti che avrebbero dovuto curare che i propri giocatori entrassero immediatamente nel proprio spogliatoio) le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Procura Federale hanno consentito di accertare il comportamento ingiustificatamente aggressivo posto in essere dai predetti nei confronti dell'associato AIA intervenuto a protezione del direttore di gara, ancora una volta trincerandosi dietro una mera regola formale, ossia l'assenza di titolo sportivo legittimante l'ingresso negli spogliatoi (peraltro anche il difensore della reclamante ha affermato in udienza che lo Zizi e l'associato AIA si conoscessero con ciò dovendosi escludere che i dirigenti della Supramonte ignorassero la qualità di arbitro rivestita dall'intervenuto) ed invece perdendo di vista la primaria necessità di prestare assistenza all'arbitro minorenne in evidente stato di difficoltà fisica ed emotiva: in particolare risulta che Zizi abbia insultato l'associato AIA intervenuto a protezione dell'arbitro intimandogli di andare via e che il Salis abbia anche attinto con una spinta e stratonato il predetto associato AIA, tanto che un terzo soggetto si è dovuto frapporre fra i due dirigenti da un lato e l'associato AIA dall'altro per evitare l'ulteriore degenerazione della situazione. Entrambi hanno, inoltre, proferito generiche e volgari proteste verso la classe arbitrale ed il Salis ha, infine, invitato il giovane arbitro – ad appena l'ottava partita in carriera - a non ritornare mai più in quanto non gradito;

d) alla luce delle risultanze dell'istruttoria, pertanto, non possono che ulteriormente condividersi l'impianto e le argomentazioni della decisione del Giudice Sportivo in alcun modo scalfite dal reclamo proposto. Nondimeno ritiene la Corte che al fine di differenziare la condotta posta in essere dal Salis e dallo Zizi in considerazione del ruolo di dirigente responsabile anche delle misure d'ordine assunto dal primo sia opportuno confermare integralmente la sanzione ed esso inflitta e rideterminare quella inflitta allo Zizi nella squalifica fino al 29.2.2024 compreso.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta il reclamo in relazione alla posizione di Salis Antonello;

- in parziale riforma del provvedimento impugnato ridetermina fino al 29.2.2024 la squalifica inflitta a Zizi Giuseppe disponendo la restituzione del contributo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando

- rigetta il reclamo in relazione alla posizione di Salis Antonello;

- in parziale riforma del provvedimento impugnato ridetermina fino al 29/2/2024 la squalifica inflitta a Zizi Giuseppe disponendo la restituzione del contributo.

<b>Il Segretario</b> <b>A.Madau</b>	<b>Il Presidente</b> <b>G.Cadoni</b>
--	---

**Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 14 settembre 2023.**